

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 28 settembre 2023

13) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORI CORCIONE, DE ROSA, DI GIULIO, GALLO)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dal Dott. * il quale chiede un parere preventivo circa la compatibilità fra l'iscrizione nell'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e l'assunzione presso una Pubblica Amministrazione con un contratto subordinato a tempo determinato;
- udita la relazione del Consigliere Corcione;
- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;
- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

L'art. 18, comma 1, lett. d) L.P. stabilisce che *“la professione di avvocato è incompatibile [...] con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”*.

L'incompatibilità non opera, tuttavia, con riferimento alla pratica forense. Al riguardo, infatti, l'art. 41, comma 4, L.P., prevede che *“il tirocinio [possa] essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”*.

La eventuale contemporaneità tra pratica forense e rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato è disciplinata dall'art. 2 del “Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense” adottato con il D.M. 17.3.2016 n. 70, che prescrive, innanzitutto, l'obbligo per il praticante avvocato di informare il proprio Consiglio dell'Ordine della contestualità tra le due attività, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. Al predetto obbligo si aggiunge anche quello di comunicare immediatamente ogni ulteriore notizia relativa a nuove attività lavorative e mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.

Riprendendo, quasi letteralmente, il dettato della norma primaria, il Regolamento stabilisce, poi, che il Consiglio dell'Ordine, informato di quanto sopra, dovrà accertare l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse, verificando, nel contempo, che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio.

Qualora la verifica dovesse dare esito negativo, il Consiglio adotterà, con delibera motivata, due diversi provvedimenti, a seconda che il rapporto lavorativo subordinato fosse già in essere al momento della domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti ovvero sia sorto durante il tirocinio.

Nella prima ipotesi negherà l'iscrizione e nella seconda disporrà la cancellazione dal Registro.

La predetta normativa è stata, negli ultimi tempi, estesa dal CNF anche al praticante abilitato al patrocinio sostitutivo ex art. 41, comma 12, L.

247/2012, nonostante quest'ultimo sia tenuto ad osservare “*gli stessi doveri e le stesse norme deontologiche degli avvocati ed è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine*” (art. 42 L.P.).

Il CNF, infatti,

ha statuito che “***La possibilità di svolgere contemporaneamente il tirocinio ed attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, prevista dal comma 4 dell'art. 40 della L. 247/2012, nonché dall'art. 2 del D.M. 70/2016 a condizione che il lavoro subordinato sia svolto con modalità e orari idonei a consentire lo svolgimento del tirocinio, è consentita a tutti i praticanti, anche a quelli abilitati al patrocinio sostitutivo, i quali, non avendo più la possibilità di gestire in proprio pratiche non incontrano di regola il limite della incompatibilità, ove questa non sia dettata da specifiche ragioni.***” (CNF sentenza n. 91 del 13 giugno 2022).

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio ritiene di esprimere parere positivo in merito alla richiesta formulata dal Dott. * previa verifica da parte del COA di appartenenza che l'attività lavorativa in oggetto si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio ed accertata l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

Corre, infine, l'obbligo di precisare che:

– fatti salvi i compiti e poteri del Consiglio dell'Ordine, tramite apposita Commissione, di verifica della compatibilità dell'iscrizione caso per caso, con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Laura Di Tillio

Il Presidente
F.to Avv. Federico Squartecchia